



Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

[Modifica del ...](#)

Commento

Articolo 2 capoverso 2

Per le definizioni di singoli termini si rinvia ai pertinenti regolamenti UE

Articolo 11 capoverso 4

Il capoverso 2 dell'articolo 4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110) è sostituito dal capoverso 4 dell'articolo 11 ODerr. Tutte le restrizioni legate alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche sono così disciplinate in un'unica ordinanza.

Articolo 18a

Benché i microrganismi (MO) siano definiti in quanto tali, da anni si discute sul fatto che gli altri requisiti o disposizioni si riferiscono principalmente ai MO indesiderati nelle derrate alimentari.

Neanche la legislazione europea contempla la definizione per i MO o le colture starter impiegati intenzionalmente. L'EFFCA (European Food and Feed Cultures Association) definisce le colture alimentari microbiche (MFC) come segue.¹:

«microbial food cultures (MFC) are live bacteria, yeasts or moulds used in food production. MFC preparations are formulations consisting of one or more microbial food cultures including unavoidable media components carried over from the fermentation and components, which are necessary for their survival, storage, standardisation and to facilitate their application in the food production process. MFC preparations may contain one or several microbial species.»

In Svizzera le derrate alimentari fabbricate da secoli mediante MO, gli alimenti fermentati tradizionali, sono classificate perlopiù tra le derrate alimentari, ma vi sono solo requisiti molto generici per i MO impiegati («colture di batteri, lieviti e muffe innocui per la salute adatti»).

Vi è poi un numero crescente di derrate alimentari a cui sono addizionati MO per vari motivi (p. es. sapore, consistenza, conservazione, integrazione nutrizionale). Se tali derrate alimentari non rientrano in nessuna delle categorie alimentari descritte devono essere approvate.

Secondo l'articolo 3 legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0), le derrate alimentari sono alimenti o generi voluttuari. Gli ingredienti sono derrate alimentari nonché additivi. Le MFC non rientrano nella definizione vigente di derrata alimentare e non possono neanche essere classificate tra gli additivi per tutti gli impieghi. Le MFC hanno quindi dovuto essere definite quale categoria a sé, e cioè quale aggiunta di MFC a derrate alimentari.

Vista la definizione di derrate alimentari nel diritto UE, sul territorio europeo la situazione è un po' diversa rispetto alla Svizzera. Secondo una valutazione di Herody et al.¹, le MFC costituiscono ingre-

¹ Herody, C. et al., The legal status of Microbial Food Cultures in the European Union: An Overview. EFFL 5/2010

dienti alimentari, sia che si tratti di «ingredienti tradizionali» come le MFC impiegate per la fabbricazione di alimenti fermentati tradizionali, sia che si tratti di nuovi ingredienti come le MFC che non hanno una «tradizione di uso sicuro». Tali MFC rientrano nel campo d'applicazione del regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti e necessitano di un'autorizzazione. Secondo il regolamento CE n. 178/2002, le MFC con una tradizione di uso sicuro devono essere sicure; la responsabilità per la sicurezza è attribuita all'impresa alimentare.

Con l'entrata in vigore della nuova LDerr, la definizione di derrata alimentare si avvicinerà a quella dell'UE. Nell'UE si sta inoltre discutendo se in futuro le MFC non debbano essere disciplinate nel regolamento sugli additivi.

Benché nei prossimi anni sarà quindi necessaria una nuova valutazione della situazione, ha senso disciplinare già oggi l'aggiunta di MO alle derrate alimentari. Da un lato è così colmata una lacuna normativa di vecchia data e dall'altro ciò consente di ridurre il numero di derrate alimentari soggette ad autorizzazione e ha quindi un senso dal punto di vista delle risorse.

Secondo il capoverso 2, i microrganismi impiegati devono essere sicuri e spetta all'utente o al fabbricante di MFC garantire tale sicurezza. È possibile tener conto dei seguenti elenchi:

Elenco delle autorità danesi in materia di derrate alimentari:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Foedevaresikkerhed/Teknologi_og_tilsaetningsstoffer/Kulturregister_11.pdf

Elenco della International Dairy Federation (IDF):

F. Bourdichon et al., Food fermentations: Microorganisms with technological beneficial use. International Journal of Food Microbiology 154 (2012) 87-97

Con la nuova regolamentazione, anche i fabbricanti di MFC sono sottoposti alla legge sulle derrate alimentari e sono soggetti a notificazione secondo l'articolo 12 ODerr.

Articolo 50 capoversi 2 e 2^{bis}

In relazione al mantenimento dell'equivalenza con il diritto sulle derrate alimentari dell'UE (accordo bilaterale sull'agricoltura) e in base all'articolo 23a della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), la disposizione sulla rintracciabilità (art. 50 ODerr) è completata analogamente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011². In base al capoverso 1, le derrate alimentari, gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari, nonché tutte le sostanze suscettibili di essere trasformate in derrate alimentari devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 50 cpv. 1 ODerr). È fatto salvo l'articolo 5 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020).

La rintracciabilità è necessaria per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e l'affidabilità dell'informazione sui prodotti, in modo da consentire il ritiro dal mercato delle derrate alimentari pericolose per la salute e la protezione dei consumatori. Disposizioni unitarie devono assicurare una rintracciabilità rapida e illimitata.

Capoverso 2

La rintracciabilità si basa sul principio «una fase prima — una fase dopo». Per questo motivo, le informazioni sul prodotto devono designare sia il responsabile (art. 3 ODerr) – essendo la persona che commercializza i prodotti – sia il destinatario del prodotto.

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale. GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2.

Per assicurare la rintracciabilità rapida e illimitata, il capoverso 2 prescrive quali informazioni devono figurare nel documento di consegna. Si tratta segnatamente di una descrizione esatta del prodotto, di dati sul volume o la quantità, del numero di riferimento e della data di spedizione nonché del proprietario e del mittente, se non si tratta del proprietario della merce. Occorre inoltre indicare il nuovo proprietario e il destinatario, se diverso dal nuovo proprietario.

Le informazioni sul mittente e il destinatario nonché una descrizione esatta del prodotto, dati sul volume o la quantità, il numero di riferimento e la data di spedizione devono essere presentati alle autorità cantonali di esecuzione solo su richiesta, per motivi di praticità e sulla scorta della prassi vigente.

Capoverso 2^{bis}

Per garantire la rintracciabilità illimitata, le informazioni devono poter essere richiamate fino a che non si possa presumere che il prodotto è stato consumato.

Diritto previgente: abrogazione

Con la revisione in corso dell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, si propone di abrogare le prescrizioni particolari sull'etichettatura delle bevande alcoliche zuccherate (alcopop). Se tale proposta dovesse finalmente essere accolta, sarebbe necessario modificare l'articolo 2 dell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8), che stabilisce deroghe all'applicazione del cosiddetto principio del «Cassis de Dijon».

Allegato 1

Nel quadro dell'ultima revisione del diritto in materia di derrate alimentari, entrata in vigore il 1° ottobre 2012, nell'ordinanza del DFI sulla sicurezza dei giocattoli (RS 817.023.11) è stata tolta la possibilità per l'UFSP di autorizzare, su richiesta, giocattoli contenenti sostanze o preparati in quantità nocive per la salute dei bambini. È stata pure revocata la possibilità di autorizzare sostanze di cui all'articolo 2 capoverso 6 dell'ordinanza del DFI sui cosmetici (RS 817.023.11). Di conseguenza cadono i relativi emolumenti previsti nell'ODerr, ossia sono stralciati i numeri 3.4 e 3.5.